

comune di berzo inferiore

provincia di brescia

Piano di Governo del Territorio

piano dei servizi

norme tecniche di attuazione

**IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI
PROCEDURA DI VAS E DELLE DETERMINAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOZIONE**

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 35
del 29 dicembre 2012

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n°
del

pianificazione e coordinamento

arch. claudio nodari • arch. carlo fasser • arch. ariela rivetta

claudio nodari
architetto
via a. manzoni, 57 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

carlo fasser
architetto
via bezzecca, 6 25128 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

ariela rivetta
architetto
via montiglio, 37b 25043 breno -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

valutazione ambientale strategica

arch. mario manzoni • arch. giorgio manzoni
ing. marcella salvetti • arch. camilla rossi

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

ps b

ottobre 2012

aggiornamenti

gennaio 2013

il responsabile
del procedimento
arch. marco melillo

il sindaco
ing. sergio damiola

collaborazione

dott.for. marco sangalli
ing. marcella salvetti
ing. lidia cotti piccinelli
arch. elena palestri

PIANO DEI SERVIZI

a,b,c, d, e,

parte eliminata

a,b,c, d, e,

parte integrata in accoglimento parere ARPA

(VAS)(prot. ARPA 00177928/12 del 20/12/12
(prot. Comune 7312 del 20/12/2012)

a,b,c, d, e,

parte integrata in accoglimento parere A.S.L.

(VAS)(prot. ASL 0034075/12 del 07/12/12
(prot. Comune 7093 del 12/12/2012)

a,b,c, d, e,

parte integrata in accoglimento parere PROVINCIA

(VAS)(prot.7359 del 22/12/12)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del piano dei servizi	pag. 1
Art. 2	Il Piano dei Servizi: contenuti e varianti	pag. 1
Art. 3	Aree per servizi pubblici.....	pag. 2
Art. 4	Ambiti di trasformazione per servizi (S)	pag. 3
Art. 5	Monetizzazione.....	pag. 3
Art. 6	I servizi sul territorio e nelle aree di trasformazione.....	pag. 4
Art. 7	Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi ed esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	pag. 6
Art. 8	Rete ecologica comunale	pag. 8
Art. 9	Valutazione di incidenza (VIC)	pag. 10
Art. 10	Attrezzature pubbliche e di uso pubblico nelle aree urbane	pag. 11
Art. 11	Siti archeologici	pag. 19
Art. 12	Aree per le attrezzature cimiteriali	pag. 20
Art. 13	Zone destinate alla viabilità.....	pag. 20
Art. 14	Rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate.....	pag. 24
Art. 15	Attrezzature ed impianti tecnologici e distributivi	pag. 25

PIANO DEI SERVIZI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 Applicazione del piano dei servizi

Ai sensi della Legge 17.08.1942 n° 1150, modificata con la Legge 06.08.1967 n° 765, e della Legge Regionale 16.03.2005 n° 12 e s.m.i., la disciplina urbanistica del territorio comunale, relativamente all'attuazione del Piano dei Servizi, viene regolata dalle seguenti norme, ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano medesimo.

Art. 2 Il Piano dei Servizi: contenuti e varianti

Il Piano dei servizi definisce e articola il rapporto tra gli insediamenti in essere, le nuove trasformazioni e la dotazione di aree per attrezzature pubbliche che costituiscono la struttura portante del sistema urbano. Il Piano dei servizi individua e regola gli interventi sulle aree destinate/da destinare a servizio pubblico.

Variante al PdS: ogni variante in modifica al Pds segue le procedure definite dall'art.13 della L.R. n.12/2005 e s.i.m..

I comuni, con Deliberazione del consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi (art.13 comma 14bis L.R. n.12/2005 e s.i.m.).

Non comporta l'applicazione della procedura di variante al PdS la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle definite in modo specifico nel PdS; tale modifica è autorizzata previa Deliberazione motivata del Consiglio Comunale.

Il Piano dei servizi potrà inoltre essere aggiornato con le scelte di Bilancio e dei Programmi di attuazione delle Opere Pubbliche in adeguamento al mutamento delle esigenze sul territorio.

La localizzazione dei nuovi servizi risulta strettamente connessa alla definizione sul territorio degli ambiti di trasformazione individuati nel DdP: i servizi pubblici e la viabilità individuati all'interno degli stessi sono elementi fondamentali ed ossatura principale per l'attuazione del PGT.

Ai sensi dell'art.9 comma 11 della L.R. n.12/2005 *"Le previsioni contenute nel PdS, concernente le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante"*.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente da parte della Pubblica Amministrazione, delle attrezzature e dei servizi previsti dal PdS, hanno la durata di cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del PdS medesimo. Detti vincoli sono regolati da quanto previsto dal comma 12 dell'art.9 della L.R. n.12/2005.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Si applica quanto previsto dall'art.98 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per varianti agli atti di PGT

riguardanti:

- la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la realizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana;
- realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art.7 del DdP, diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree.

Art. 3 Aree per servizi pubblici

Il Piano dei servizi individua e regola l'attuazione dei servizi pubblici o privati di uso pubblico. Nelle tavole del Piano dei Servizi vengono individuate le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico, di cui all'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, nonché le aree a standard esistenti e di progetto, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati mediante:

- iniziativa pubblica od ottenuti nell'ambito dell'attuazione degli Ambiti di Trasformazione;
- iniziativa privata, purché regolati da atto di asservimento o da regolamento d'uso e purché garantiscano lo svolgimento della relativa funzione a favore della popolazione residente o non residente eventualmente servita.

Le aree per attrezzature e servizi pubblici si distinguono in:

- attrezzature di interesse generale
- attrezzature per l'istruzione
- spazi liberi collettivi
- verde pubblico e attrezzato
- parcheggi pubblici
- sport e tempo libero
- edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi
- attrezzature tecnologiche, distributive ed isola ecologica
- alberature e viali alberati
- percorsi ciclo-pedonali
- verde di connessione

Il Pds definisce inoltre a livello normativo alcune aree vincolate dal punto di vista amministrativo presenti sul territorio comunale puntualmente rappresentate sulla tavola dp 5 "vincoli Amministrativi ed ambientali":

- fasce di rispetto degli elettrodotti;
- aree per le attrezzature cimiteriali;
- zone destinate alla viabilità e relative fasce di rispetto;
- zone ferroviarie e relative fasce di rispetto;
- zone E1/1 agricole di valore paesaggistico e di rispetto dell'abitato;
- fasce di rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate;

Servizi pubblici realizzati/gestiti da privati – Servizi privati di uso pubblico

Il reperimento di aree destinate a servizi può avvenire, come sopra riportato, anche attraverso l'utilizzo di aree private asservite all'uso pubblico con specifico atto come previsto dalla L.R. n.12/2005 art.9 commi 10-11-12. La manutenzione di tali aree rimane a carico del privato.

Le stesse possono essere destinate alla realizzazione dei seguenti servizi:

- parcheggi interrati o di superficie

- verde
- spazi liberi collettivi
- percorsi pedonali coperti e non
- servizi per R.S.A. e R.S.D. e similari
- servizi per residenze minori

La gestione di aree ed attrezzature destinate a servizi può avvenire anche da parte di privati attraverso la definizione di specifico atto/convenzionamento.

Per l'attuazione di tutti gli interventi individuati dal presente PdS risulta vincolante il rispetto delle prescrizioni di carattere idro-geologico, sismico, acustico e di assestamento forestale contenute negli studi specifici che costituiscono parte integrante del PGT.

Art. 4 Ambiti di trasformazione per servizi (S)

Comprendono gli ambiti di nuovo impianto in cui sono consentiti interventi secondo i modi ed i parametri definiti all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano e all'interno delle Schede degli Ambiti di trasformazione attuabili dall'Amministrazione pubblica o attraverso convenzionamento specifico con la stessa.

In mancanza di convenzionamento:

- per i manufatti esistenti sono consentite soltanto opere di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, previa acquisizione di titolo abilitativo, ai sensi della vigente Legge;
- sono consentiti inoltre gli interventi previsti dall'art.28 del PdR "Zone E1/1 Aree agricole di valore paesaggistico e di rispetto dell'abitato" con esclusione della nuova edificazione o ampliamento dei fabbricati.

Art. 5 Monetizzazione

L'attuazione degli ambiti di trasformazione soggetti a P.A. prevede, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.12/2005, la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale all'interno della quale vengono definite anche le cessioni gratuite e l'attuazione delle aree per servizi pubblici definite dalle schede specifiche dei Piani Attuativi e dal Piano dei Servizi. Nella convenzione viene definita l'eventuale monetizzazione delle aree eccedenti le quantità minime non monetizzabili: qualora la cessione gratuita delle aree per servizi pubblici, definita dalle schede specifiche, non risulti possibile o non risulti conveniente per l'Amministrazione pubblica, in rapporto alla loro particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere la loro monetizzazione nel rispetto delle quantità minime previste dalle NTA all'interno degli ambiti.

L'attuazione degli ambiti di trasformazione soggetti a convenzionamento prevede la stipula di specifica convenzione in cui vengono definite anche le cessioni gratuite e l'attuazione delle aree per servizi pubblici definite dalle schede specifiche degli Ambiti Convenzionati e dal Piano dei Servizi. Nella stessa convenzione è possibile prevedere, qualora la cessione delle aree per servizi pubblici non sia individuata sulle tavole di piano (nello specifico nel Piano dei Servizi) o sia comprovata l'impossibilità di realizzazione dei servizi per motivi legati alla accessibilità degli stessi o quando la loro realizzazione non risulti conveniente per l'interesse comune, la monetizzazione parziale o totale delle aree e delle attrezzature per servizi pubblici nel rispetto delle quantità minime previste dalle NTA all'interno degli ambiti.

L'attuazione degli ambiti di completamento o il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati in essere e delle aree implica, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/2005 e s.m.i., l'individuazione di specifici spazi per la sosta. Nello specifico, negli ambiti residenziali - produttivi consolidati e altri ambiti, qualora la cessione delle aree per servizi non risulti possibile o non risulti conveniente per l'Amministrazione pubblica in rapporto alla sua particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere la loro monetizzazione parziale o totale.

Il valore della monetizzazione deve essere rapportato all'utilità economica che il privato consegue non realizzando il servizio stesso e comunque non deve essere inferiore al costo che l'Amministrazione Pubblica deve sostenere per acquisire e realizzare i medesimi servizi in altre aree.

I proventi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture ai sensi dell'art.51 della L.R.12/2005 e s.i.m..

Art. 6 I servizi sul territorio e nelle aree di trasformazione

In fase attuativa il PdS ammette la modifica dell'assetto delle aree rispetto all'individuazione cartografica solo se la stessa è finalizzata al miglioramento paesistico-ambientale ed urbanistico del servizio stesso, ferme restando le quantità previste negli elaborati grafici di Piano e nelle schede attuative degli ambiti di trasformazione soggetti a PA e, in mancanza di specifiche prescrizioni, la dotazione minima specificata per le varie destinazioni d'uso.

E' sempre ammessa la realizzazione nel sottosuolo di aree per lo sport, spazi liberi collettivi ed altre attrezzature di interesse pubblico a destinazione diversa rispetto all'uso in superficie (ad es. parcheggi interrati).

Per l'attuazione di tutti gli interventi relativi a servizi e attrezzature pubbliche dovranno essere documentate in quanto prescrizioni:

- la fattibilità geologica in base alle prescrizioni ed indicazioni dello studio geologico allegato al PGT;
- la compatibilità acustica in base alle prescrizioni ed indicazioni dello studio acustico allegato al PGT.
- la realizzazione di adeguate fasce di rispetto, da definire con l'ASL, nel caso di interventi su lotti prospicienti zone a diversa destinazione urbanistica non compatibile con gli interventi in progetto. In particolare dovrà essere verificato il distacco (tra Adt residenziali e per servizi) da eventuali industrie classificate come insalubri di prima classe (art.216 del T.U.LL.SS. e s.m.i.): tale distacco non può essere inferiore a m 20,00 e deve essere caratterizzato da elementi di mitigazione ambientale da concordare con la Commissione per il Paesaggio. In ogni caso deve essere garantito il rispetto di tutti i requisiti di tutela della salute;
- la verifica, al fine di mantenere adeguate fasce di rispetto a scopo sanitario, del rispetto delle distanze da eventuali allevamenti zootecnici come definiti in specifico articolo delle NTA del Piano delle Regole "Norme generali per la tutela paesistico-ambientale nelle aree agricole" e nel rispetto delle normative vigenti al momento dell'edificazione.
- la verifica, al fine di mantenere adeguate fasce di rispetto a scopo sanitario e nel rispetto dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.14 delle NTA del PdS, del rispetto delle distanze da eventuali pozzi e sorgenti di captazione di acqua per uso idro-potabile.
- la verifica delle linee guida/prassi pubblicate da APAT (oggi ISPRA) in merito alle emissioni di gas Radon in particolare per quanto riguarda le tecniche atte alla Riduzione delle presenze di gas negli ambienti quali: la depressurizzazione del suolo, la ventilazione, la realizzazione di vespai di ventilazione, la pressurizzazione dell'edificio, la sigillatura delle vie di ingresso e tutte le azioni di prevenzione per le nuove costruzioni;

- la verifica (per la nuova edificazione) dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti eventualmente presenti nel contesto edificabile come da specifiche del D.M. 29 maggio 2008.
- l'individuazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.146 comma g), per ogni nuovo insediamento di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia (fognature separate);
- il recupero delle acque bianche per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza o la dispersione delle stesse nel sottosuolo o in CIS;
- l'individuazione, ai sensi del R.R. n.2/2006, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti di:
 - dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari;
 - reti di adduzione in forma duale;
 - misuratori di volume omologati;
 - sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.
- il rispetto di quanto richiamato all'interno della Legge n.353/2000 ed in particolare di quanto previsto dal comma 1 dell'art.10 di seguito riportato:

“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”
- la presenza o meno di bosco, allo “stato di fatto”, come definito dall'art. 3 della l.r. 27/2004, al fine di acquisire le eventuali prescritte autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso.
- la compensazione delle eventuali quote di vigneto espianate.

Per eventuali aree industriali dismesse individuate come aree edificabili per servizi pubblici che prevedano la permanenza di persone si dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., un'indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, della Tabella 1, dell'Allegato 5, della parte IV, Titolo V, del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;

Per le aree edificabili interferenti con il Reticolo Idrico Minore e Principale si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico minore– Regolamento comunale” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi d'acqua naturali, si rimanda sia allo “Studio del Reticolo Idrografico minore – Regolamento Comunale” che al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue:

- “per tutti i corsi d'acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo

idrico minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06;

- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime "privatistico" il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della concessione di derivazione".

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera B della D.G.R. n.8/5018 e s.i.m, tutti gli edifici di proprietà pubblica con superficie superiore a mq 1.000,00 devono essere dotati di certificazione energetica.

Art. 7 Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi ed esame dell'impatto paesaggistico dei progetti

Il Piano dei Servizi con le proprie scelte contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistico ambientali proposti dal PGT partecipando a migliorare il paesaggio urbano ed in particolare le aree destinate alla viabilità ed ai servizi pubblici e di interesse pubblico.

La progettazione di interventi relativi ad ambiti, strutture per la viabilità ed edifici per servizi, che incidono sul contesto ambientale e sull'aspetto esteriore di luoghi ed edifici, ivi compresi gli ambiti di Trasformazione, sono soggetti all' esame di impatto paesaggistico da cui deriva un parere circa la compatibilità paesaggistica dell'opera.

La documentazione di riferimento per la progettazione e per l'espressione del parere circa l'impatto paesaggistico degli interventi per servizi e attrezzature pubbliche, è rappresentata dagli elaborati contenuti nel DdP che costituiscono le "Carte condivise del Paesaggio".

In particolare, ai fini dell'esame di impatto paesaggistico dei progetti la "Carta della sensibilità paesaggistica" definisce il grado di sensibilità dei diversi ambiti in cui è articolato il territorio comunale.

Si specifica inoltre la prevalenza, rispetto alle presenti NTA, degli indirizzi di tutela delle schede dell' Allegato I alle NTA del PTCP e delle norme più restrittive.

Si ricorda che in caso di ritrovamento di strutture ed opere di interesse archeologico, queste risultano tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale.

Norme generali per l'edificazione

Recinzioni

E' vietata la realizzazione di recinzioni in cemento prefabbricato, con rete plastificata o di tipo industriale.

Le nuove recinzioni dovranno essere trasparenti sui fronti prospicienti gli spazi pubblici e tra proprietà private (salvo diversi accordi tra privati) e non potranno superare l'altezza massima di m. 2,00. La percentuale di chiusura della recinzione prospiciente spazi pubblici non potrà superare il 40% dell'intera superficie mentre su spazi privati non potrà essere superiore al 70%.

Qualora sussistano particolari caratteristiche ambientali è ammissibile la realizzazione di recinzioni in muratura intonacata o pietrame secondo la tradizione locale previo esame del progetto da parte della Commissione Paesaggio.

Muri di contenimento

Al fine di tutelare la morfologia delle murature esistenti sul territorio, i muri di contenimento di nuova realizzazione o il ripristino degli esistenti dovranno essere realizzati esclusivamente in pietra locale a vista con lavorazione a rasa pietra o a semi-secco. La sommità degli stessi non potrà emergere, dal piano di campagna del terrapieno da contenere, per oltre cm 20,0.

L'altezza massima di tali muri, misurata dal piede d'imposta, non potrà superare m 2,00 salvo situazioni morfologiche di fatto.

La distanza, misurata sul piano orizzontale, tra i terrazzamenti posti a livelli diversi, non potrà essere inferiore a m 2,40 al netto dello spessore dei muri.

In caso di interventi che riguardano muri esistenti in pietrame anche realizzati a secco, gli stessi dovranno essere salvaguardati e recuperati nel rispetto della tipologia preesistente.

Le presenti prescrizioni non riguardano le murature di sostegno dell'edificio in costruzione.

Aree inedificate, corti, cortili, orti e giardini

Le aree inedificate verdi interne agli ambiti residenziali devono rimanere tali almeno per una superficie pari al 30% del lotto a garanzia della minima superficie filtrante; la restante parte potrà essere interessata da costruzioni di autorimesse nel sottosuolo.

Ai sensi dell'art.10 della L.R. 4/2012 in modifica all'art.66 della L.R. 12/2005, per tutti i fabbricati realizzati prima del 7/4/1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga alla superficie sopra definita, purchè siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche.

La pavimentazione di percorsi, corti e cortili deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei.

Autorimesse interrato

La realizzazione di autorimesse interrato deve avvenire nel rispetto delle fasce di rispetto stradali definite dal Codice della Strada e della quota relativa alla superficie filtrante minima definita dal R.L.I.T. (30% Sf), salvo diverse specifiche per interventi all'interno dei nuclei di antica formazione. Ai sensi dell'art.10 della L.R. 4/2012 in modifica all'art.66 della L.R. 12/2005, per tutti i fabbricati realizzati prima del 7/4/1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga alla superficie filtrante sopra definita, purchè siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche.

Dovrà inoltre essere garantito il completo interrimento del manufatto (minimo cm 40) con inerbimento della copertura al fine di ottenere un corretto inserimento ambientale del manufatto nel contesto.

Coperture

E' ammessa la realizzazione di coperture con falde inclinate con pendenza massima del 35%.

E' ammessa la formazione di coperture orizzontali.

E' ammessa la formazione di terrazze in falda la cui superficie deve essere contenuta nel 20% della superficie della falda stessa. E' ammessa la formazione di abbaini.

Finitura delle facciate

E' da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale il colore delle fronti dei fabbricati mediante la selezione di colori definiti all'interno di una campionatura di riferimento.

Impianti tecnologici

E' ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabile (FER) nel rispetto della D.G.R. n.8/10622 del 25 novembre 2009 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da FER". Sono in particolare preferibili sistemi integrati o parzialmente integrati con serbatoio non sulla copertura.

In sede di attuazione degli interventi all'interno delle aree a servizi, al fine di razionalizzare le reti tecnologiche esistenti, si prescrive l'interrimento delle linee elettriche di bassa e media tensione.

Gas Radon

In sede di attuazione degli interventi all'interno delle aree a servizi deve essere verificata l'applicazione di quanto previsto nel Decreto Direzione Generale Sanità n.12678 del 21.12.2011 "linee guida per la prevenzione all'esposizione del gas radon in ambienti indoor" capitolo 3. Tecniche di prevenzione e mitigazione;

Norme igienico sanitarie

Ogni intervento avvenire nel rispetto dei parametri previsti dal R.L.I.T. della Regione Lombardia. L'adozione di parametri diversi potrà essere applicata purchè le soluzioni adottate comportino oggettivi miglioramenti igienico sanitari (e comunque nel rispetto della destinazione d'uso esistente). In caso di cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti con trasformazione ad uso residenziale, dovranno essere rispettati i parametri per le nuove costruzioni. In caso di cambio di destinazione d'uso di fabbricati verso destinazioni diverse da quella residenziale, si dovrà comunque garantire l'approvvigionamento idropotabile attraverso pubblico acquedotto. In mancanza di quest'ultimo il fabbricato dovrà essere dotato di approvvigionamento idrico autonomo attraverso preventivi accertamenti analitici ed i dovuti adempimenti.

Clima acustico

Nel caso di edificazione lungo le direttrici viabilistiche deve essere effettuata la verifica della fascia di pertinenza acustica (art.8 punto e) Legge 447/95).

Art. 8 - Rete Ecologica Comunale

Una rete ecologica è un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, presenza di acqua, associazioni caratteristiche, tra loro interconnesse, in modo da garantire la continuità degli habitat e del loro funzionamento.

Obiettivi:

Ampliamento della superficie delle aree naturali e inversione della tendenza al progressivo impoverimento della biodiversità attraverso:

- Definizione di criteri e iniziative per lo sviluppo e l'attuazione del progetto di rete ecologica, anche attraverso azioni di mitigazione e compensazione da attivare a livello di maggiore dettaglio nella pianificazione comunale e di settore, e nella progettazione dei grandi interventi insediativi e infrastrutturali
- Ampliamento della superficie delle aree naturali e inversione della tendenza al progressivo impoverimento della biodiversità
- Definizione di criteri per la tutela dei varchi inedificati e degli elementi naturalistici puntuali e lineari importanti ai fini della realizzazione della rete ecologica
- Tutela delle aree boscate esistenti, incremento delle superfici a bosco e corretta gestione della vegetazione arborea, in coordinamento l'apposito piano di settore
- Tutela e potenziamento di arbusteti, siepi e filari esistenti, adozione di fasce tampone, intesi come elementi di riferimento per la struttura della rete ecologica
- Recupero delle aree degradate come occasione di incremento del patrimonio di aree naturali, anche prevedendone l'inserimento funzionale nel disegno di rete ecologica
- Definizione di azioni compensative preventive per gli interventi di trasformazione che comportino impatti non mitigabili sugli ecosistemi

È auspicabile per gli elementi di rete ecologica Tavola ps2 "Schema della rete ecologica comunale":

- Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;
- Tutela delle aree boscate, dei corsi d'acqua e delle aree naturalistiche di pregio;
- mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree anche in considerazione del loro ruolo ecologico rispetto a quelle degli ambiti confinanti.

Per gli Ambiti di specificità biogeografia (PTCP) riportati nella Tavola ps2 "Schema della rete ecologica comunale" valgono le seguenti **raccomandazioni**:

- divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica dell'ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- conservazione di particolari habitat anche attraverso un programma di azioni materiali per il miglioramento della qualità degli habitat locali, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame;
- miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di unità ecosistemiche per il sostegno della biodiversità;
- tutte le azioni di trasformazione dello stato ambientale esistente dovranno valutare con particolare attenzione le possibili influenze negative delle opere previste con gli habitat degli endemismi noti e condurre specifiche indagini per l'accertamento di presenze non note sulle aree potenzialmente interessate dagli effetti delle opere;
- attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell'ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).

Per matrici naturali interconnesse alpine (PTCP) riportati nella tavola ps2 "Schema della rete ecologica comunale" valgono le seguenti **raccomandazioni**:

- divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica dell'ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- conservazione di particolari habitat anche attraverso un programma di azioni materiali per il miglioramento della qualità degli habitat locali, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame;
- miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di unità ecosistemiche per il sostegno della biodiversità;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale;
- attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell'ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).

Per ambiti della ricostruzione ecologica diffusa (PTCP) riportati nella Tavola ps2 "Schema della rete ecologica comunale" valgono le seguenti **raccomandazioni**:

- contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane;

- i progetti di nuova edificazione lungo le fasce di frangia, devono essere corredati da specifici elaborati che rendano conto dell' inserimento ecosistemico e paesistico dell'opera nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale;
- preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra soggetti privati e/o pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientato anche alla razionalizzazione funzionale, morfologica ed ambientale delle aree di frangia;
- le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l'attivazione di progetti di rete ecologica;
- nelle aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti alle frange ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane devono configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale;
- favorire le politiche della qualità industriale in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore;
- favorire la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole dimensioni, con criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione idraulica ne uniscano altre di miglioramento complessivo dell'ambiente locale;
- favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce buffer lungo vie d'acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell'offerta di opportunità fruibili);
- [Al fine di preservare la naturalità del sistema idrico superficiale, ogni intervento finalizzato al ripristino, miglioramento ed incremento della vegetazione ripariale deve avvenire con l'utilizzo di specie autoctone e a carattere igrofilo. Queste essenze costituiscono importante supporto alla tutela delle acque superficiali grazie alle capacità filtranti degli agenti inquinanti.](#)
- favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali (piazzali, parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione delle acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di fruizione ecc.);
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche.

Si evidenzia inoltre che il progetto di rete Ecologica Regionale stabilisce che le trasformazioni entro le aree identificate quali "elementi di primo livello" e "corridoi regionali primari a bassa e moderata antropizzazione" " potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica da eseguire sullo stesso elemento della rete".

Art.9 Valutazione di Incidenza (VIC)

Ogni intervento all'interno delle Zone a Protezione Speciale (E3) ed alle relative "Aree di incidenza" (incluse in zone E2) come definite all'interno dello studio relativo alla "VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERZO INFERIORE (BS) SUI SITI DI RETE NATURA 2000 - ZONA A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT2070303 "VAL GRIGNA", deve essere sottoposto a specifica valutazione di Incidenza (VIC).

Si rimanda quindi allo studio specifico richiamato ed a quanto definito dall'Ente Gestore per l'attuazione dei singoli interventi.

Art.10 Attrezzature pubbliche e di uso pubblico nelle aree urbane

Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio della residenza e delle aree produttive sono:

- a) **Le attrezzature per l'istruzione** destinate al completamento ed alla realizzazione degli edifici e relativi servizi per la scuola. In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto; applicando i seguenti indici e parametri:

Q max.....	40%
P1 alberato min	30% slp
H max	9,00 m
dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali.	
Ds min	5,00 m
salvo diverse prescrizioni grafiche/diverse tipologie di strade	
Dc min	5,00 m
Df min	10,0 m

Oltre alle aree a parcheggio sopra specificate dovranno essere individuate aree specifiche attrezzate per la sosta delle biciclette tali da contenere n.2 biciclette/5 alunni. Per le attrezzature per l'istruzione individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

- b) **Le attrezzature di interesse comune** destinate alla realizzazione di servizi ricreativi, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi, per pubblici servizi.

In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto/convenzionato; è inoltre consentita la realizzazione di servizi ricreativi privati ma di uso pubblico, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale.

Per gli interventi nelle aree per attrezzature di interesse generale si applicano i seguenti indici e parametri:

Q max.....	40%
Q max per RSA, RSD e assimilabili.....	60%
P1 alberato min	30% slp
H max	m 8,50
H max per RSA.....	m 12,00
dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali.	
Ds min	5,00 m
salvo diverse prescrizioni grafiche/diverse tipologie di strade	
Dc min	5,00 m
Df min	10,0 m

Per le attrezzature di interesse comune individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

Le attrezzature di interesse comune comprendono:

1) **Le attrezzature per servizi religiosi e gli edifici per il culto** sono destinate alla realizzazione di servizi di tipo religioso, oratori, chiese, conventi, canoniche, attrezzature ricreative e sportive annesse a circoli religiosi e oratoriali, cappelle, chiese ed edicole di montagna e campagna etc.

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto/convenzionato; è inoltre consentita la realizzazione di servizi da parte di enti e privati, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale (si vedano servizi privati di uso pubblico).

Per gli interventi nelle aree per attrezzature per servizi religiosi si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf max	2,00 mq/mq
P1 alberato min	30% slp
H max	12,00 m
dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali (es. campanili)	
Ds min	5,00 m
salvo diverse prescrizioni grafiche/diverse tipologie di strade	
Dc min	5,00 m
Df min	10,0 m

La realizzazione delle attrezzature di tipo religioso avviene inoltre nel rispetto di quanto previsto dagli artt.70-71-72-73 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dall'art.52 comma 3bis della medesima Legge.

All'interno dell'area per servizi religiosi di S.Lorenzo, utilizzata anche per pubbliche manifestazioni, è ammessa la realizzazione di un locale attrezzato per servizi igienici aperti al pubblico nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc max	20,00 mq
H max	3,00 m
Ds min	5,00 m
salvo diverse prescrizioni grafiche/diverse tipologie di strade	
Dc min	5,00 m
Df min	10,0 m

Per le attrezzature di tipo religioso individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

2) **Gli spazi liberi collettivi** sono aree destinate alla conservazione e/o alla creazione di aree per l'aggregazione collettiva (piazze ed aree libere dall'edificazione). In queste zone sono consentite unicamente costruzioni accessorie che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per, chioschi e ristori, solo a carattere precario.

Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici e parametri:

Q max	2,50%
P1 min	n.1 posto auto/2mq Sc
H max	4,50 m

Per le attrezzature destinate alla realizzazione di spazi liberi collettivi individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

c) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport:

1) **Verde pubblico:** sono le aree destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e dei parchi di quartiere.

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, ristori, ripostigli per attrezzi di giardinaggio, servizi igienici.

Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di sistemare a parco le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, conservando il verde eventualmente esistente; dette aree e strutture dovranno però essere assoggettate a servitù di uso pubblico. L'intervento privato sarà regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale (si vedano servizi privati di uso pubblico).

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

Q max..... 2,5%
H maxm 4,50

Per le aree destinate a verde pubblico attrezzato individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

Per ogni intervento di nuova edificazione e/o trasformazione delle destinazioni d'uso esistenti che comportano un incremento del carico insediativo, devono essere riservati spazi a verde quale opera di urbanizzazione primaria come da tabella di riferimento sotto riportata

TABELLA DI RIFERIMENTO:

TIPOLOGIE EDIFICATORIE	CESSIONE - REALIZZAZIONE
Residenza	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione totale o parziale.</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente quando le aree V1 non sono individuate nel PdS e nei casi previsti dal presente articolo.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di V1 di uso pubblico minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente.</p>
Attività direzionali, studi professionali, uffici	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale.</p>

	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di V1 di uso pubblico minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.</p>
Esercizi commerciali	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale. 2-realizzazione di verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15% Sf.</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale. 2-realizzazione di verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15% Sf.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di V1 di uso pubblico minimo mq 3,00/abitante (150 mc). E' ammessa la monetizzazione parziale e totale. 2-realizzazione di verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15% Sf.</p>
Attività commerciali all'ingrosso, attività artigianali ed industriali, magazzini e depositi	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale. 2-realizzazione verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15%Sf.</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 0,05/mq Sf. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale. 2-realizzazione di verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15% Sf.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di V1 di uso pubblico min 0,05 mq/mq Sf. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale. 2-realizzazione di verde pertinenziale in quantità non inferiore a 15% Sf</p>
Cinema, teatri, impianti sportivi da spettacolo	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale.</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 3,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di V1 di uso pubblico minimo mq 3,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.</p>
Attività ricettive in genere, alberghiere, agrituristiche	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di V1 come da schede degli A.D.T.. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale .</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di V1 minimo mq 3,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.</p>

AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO:
1-cessione di V1 di uso pubblico minimo mq 3,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale.

Le superfici di cui sopra possono essere individuate su aree contigue a quelle oggetto di intervento purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione.

Qualora la cessione di tali aree non risulti possibile o non risulti conveniente per l'Amministrazione pubblica in rapporto alla sua particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere la loro monetizzazione parziale o totale.

In corrispondenza delle aree individuate dal PdS come Verde Pubblico è sempre possibile individuare accessi alle proprietà pubbliche e private.

2) **Sport e tempo libero:** sono le aree destinate al gioco, allo sport e al tempo libero e cioè agli impianti ricreativi, sportivi e culturali. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

Uf per gli impianti coperti 0,5 mq/mq
Uf per gli impianti scoperti 0,8 mq/mq
H max m 14,00

Per le aree destinate allo sport ed al tempo libero individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

d) **Parcheggi pubblici:** sono le aree destinate alla conservazione ed alla creazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico secondo le seguenti prescrizioni.

In queste zone sono consentite costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè chioschi, ristori, servizi igienici, caselli per la gestione delle aree di sosta, solo a carattere precario.

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto/convenzionato, applicando i seguenti indici:

Q max 2,50%
H max m 4,50

Gli spazi di sosta ed i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e di uso pubblico vanno previsti per ciascuna zona e secondo le destinazioni d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella, e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici.

Ai sensi dell'art.51 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per ogni intervento di nuova edificazione e/o trasformazione delle destinazioni d'uso esistenti che compi un incremento del carico insediativo, deve essere riservati spazi per la sosta dei veicoli come da tabella sotto riportata.

TABELLA DI RIFERIMENTO:

TIPOLOGIE EDIFICATORIE	CESSIONE - REALIZZAZIONE
Residenza	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è' ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente.</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di P1 minimo mq 12,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di P1 di uso pubblico minimo mq 12,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente nei casi definiti dal presente articolo. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente. Per interventi che incrementano il numero delle unità abitative esistenti almeno un posto auto/unità abitativa.</p>
Attività direzionali, studi professionali, uffici	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è' ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq slp</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di P1 minimo mq 12,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq slp</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di P1 di uso pubblico minimo mq 12,00/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente nei casi definiti dal presente articolo. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq slp</p>
Esercizi commerciali	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore al 100,0% slp di cui almeno il 50% di uso pubblico</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di P1 minimo mq 12,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore al 100,0% slp di cui almeno il 50% di uso pubblico.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI RESIDENZIALI: 1-cessione di P1 minimo mq 12,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore al 75,0% slp di cui almeno il 50% di uso pubblico.</p>

	<p>Nel caso di cambi di destinazioni d'uso senza opere edilizie si applica il comma 3 dell'art.51 della L.R. 12/2005 e s.m.i.</p> <p>Esclusivamente per le aree comprese all'interno del nucleo di antica formazione è ammessa la deroga all'individuazione delle aree a parcheggio pubblico a servizio delle attività commerciali: in sostituzione all'individuazione di tali aree l'Amministrazione Comunale può prevedere la monetizzazione anche totale.</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI: 1-cessione di P1 minimo mq 12,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore al 100,0% slp di cui almeno il 50% di uso pubblico. Nel caso di cambi di destinazioni d'uso senza opere edilizie si applica il comma 3 dell'art.51 della L.R. 12/2005 e s.m.i.</p>
<p>Attività commerciali all'ingrosso, attività artigianali ed industriali, magazzini e depositi</p>	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq Sf</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di P1 min 0,5 mq/mq Sf. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq Sf</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO: 1-cessione di P1 di uso pubblico min 0,5 mq/mq Sf. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq Sf</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di P1 di uso pubblico min 0,5 mq/mq Sf. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05mq/mq Sf.</p>
<p>Cinema, teatri, impianti sportivi da spettacolo (da individuare il numero di p.a. maggiore tra le formule elencate)</p>	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a 0,05 mq/mq slp</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore alla quantità maggiore tra le opzioni elencate: n.1 pa/12 mq slp n.1 pa/3 persone-pubblico ammesse nella struttura</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di P1 di uso pubblico min 0,5 mq/mq slp. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente nei casi definiti dal presente articolo. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore alla quantità maggiore tra le opzioni elencate:</p>

	<p>n.1 pa/12 mq slp n.1 pa/3 persone-pubblico ammesse nella struttura</p>
Attività ricettive in genere, alberghiere, agrituristiche	<p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A P.A. – P.I.I. ecc: 1-cessione e realizzazione di P1 come da schede degli A.D.T.. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a un posto macchina ogni camera o unità abitativa incrementati di una superficie pari a quella destinata ai servizi accessori connessi all'esercizio alberghiero (eventuale ristorante o attrezzature aperte al pubblico –SPA, Piscina etc).</p> <p>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO A.R.C.-A.P.C.: 1-cessione di P1 minimo mq 15,00/150 mc. Non è ammessa la monetizzazione. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a un posto macchina ogni camera o unità abitativa incrementati di una superficie pari a quella destinata ai servizi accessori connessi all'esercizio alberghiero (eventuale ristorante o attrezzature aperte al pubblico –SPA, Piscina etc).</p> <p>AMBITI CONSOLIDATI – NUOVA EDIFICAZIONE/AMPLIAMENTO/CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO: 1-cessione di P1 di uso pubblico min 15,00 mq/150 mc. E' ammessa la monetizzazione parziale e totale esclusivamente nei casi definiti dal presente articolo. 2-realizzazione di parcheggi pertinenziali come da normativa vigente e comunque in quantità non inferiore a un posto macchina ogni camera o unità abitativa incrementati di una superficie pari a quella destinata ai servizi accessori connessi all'esercizio alberghiero (eventuale ristorante o attrezzature aperte al pubblico –SPA, Piscina etc).</p>

Le superfici di cui sopra possono essere individuate su aree contigue a quelle oggetto di intervento purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione.

I parcheggi potranno essere realizzati con strutture multipiano ma dovranno essere totalmente interrati, mantenendo a verde la superficie di copertura che dovrà rispettare il piano di campagna attuale.

Qualora la cessione delle aree pubbliche sopra definite non risulti possibile o non risulti conveniente per l'Amministrazione pubblica in rapporto alla sua particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere la loro monetizzazione parziale o totale come da specifiche sopra riportate per ogni destinazione d'uso.

La monetizzazione non è ammissibile per le medie strutture di vendita.

Le superfici destinate a parcheggio pubblico o privato di uso pubblico di norma, in ogni zona del territorio comunale, devono essere alberate con un rapporto minimo di n.1 albero ogni mq 30 di superficie a parcheggio.

Per le aree destinate a parcheggio individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

In corrispondenza delle aree individuate dal PdS come Parcheggio è sempre possibile individuare accessi alle proprietà pubbliche e private.

Art. 11 Siti archeologici

Risultano comprese in questa zona le aree oggetto di scavi archeologici che hanno portato alla luce importanti resti di epoche varie:

1. un'area in località S.Michele in cui i sondaggi hanno portato al ritrovamento di resti di muri di cinta nonché tratti di murature interne e resti di alcune strutture di epoca pre-romana. Oltre alle strutture murarie numerosi sono stati i ritrovamenti di reperti di ceramica grezza attualmente oggetto di studio;
2. un ambito montano posto ad una quota di circa 1600 m.s.l.m. denominato Piazzalunga in cui nel XVI secolo erano attive coltivazioni minerarie.

Si tratta di ambiti che per il proprio valore storico, archeologico, architettonico e ambientale, assumono un importante ruolo nel tessuto urbano ed extra-urbano comunale.

Il Piano individua tali ambiti attraverso specifica simbologia demandando agli studi di dettaglio la definizione esatta degli areali interessati dai ritrovamenti archeologici.

Il Piano prevede per tali ambiti interventi di salvaguardia e valorizzare attraverso anche la fruizione pubblica dei siti.

Le destinazioni d'uso non ammissibili per la presente zona, fatte salve le specifiche di seguito riportate, sono:

- la residenza e relative destinazioni compatibili (art.6 punto 1 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo primario e relative destinazioni compatibili (art.6 punto 2 a) delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo secondario e relative destinazioni compatibili (art.6 punto 2 b) delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo terziario e relative destinazioni compatibili (art.6 punto 2 c) delle N.T.A. del Documento di Piano) ad esclusione della sola attività di ristoro;

Sono ammesse le piccole strutture di vendita ed i pubblici esercizi solo se interni e connessi alle attività museali insediate.

E' ammessa inoltre la realizzazione di percorsi, parcheggi, punti didattici, ristoro (chioschi) ed attrezzature igienico-sanitarie (servizi igienici ecc.) per l'accoglienza, il servizio e la fruizione culturale/ambientale delle aree protette.

La realizzazione di recinzioni è subordinata all'approvazione di uno specifico progetto da assoggettare ad autorizzazione che definisca l'andamento dei manufatti in relazione alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi con cui essa si relaziona o con cui può creare sinergie d'ordine paesaggistico ed ecologico.

Il progetto dovrà specificare le caratteristiche costruttive e formali della recinzione, in ordine a sviluppo, altezza, materiali, componenti verdi ecc..

Oltre alle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo definiti nelle NTA del DdP è anche ammesso ogni intervento necessario per il rinvenimento, la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici: ogni intervento dovrà essere concordato e coordinato con la competente Sovrintendenza archeologica.

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio preventivo, applicando i seguenti indici:

Q max per locali ristoro e servizi annessi	mq 150,00
Q max per locali amministrativi e servizi annessi	mq 100,00
H max	m 4,50

La distanza dalle strade deve essere verificata in base a quanto definito dall'art.13 delle presenti NTA.

Art. 12 - Aree per le attrezzature cimiteriali

Le aree per le attrezzature cimiteriali sono quelle interessate dal cimitero esistente e quelle destinate all'ampliamento delle sue strutture e di eventuali attrezzature complementari.

All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n. 6/2004 possono essere realizzati esclusivamente:

- aree a verde
- parcheggi a raso
- viabilità
- interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria
- servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo quali: deposito attrezzi per lavori di manutenzione nell'area cimiteriale autorimessa automezzi per lavori interni al cimitero (scavatori elevatore per sepoltura nei loculi).

La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse a privati, è regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, alla data di entrata in vigore della L.166/2002, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed il cambio di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.

E' ammesso l'ampliamento dei singoli cimiteri comunali previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285. Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.

Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.

Nelle aree destinate ad attrezzature cimiteriali il Piano si attua nei modi e secondo gli indici ed i parametri urbanistico edilizi specificati nel Piano Cimiteriale Comunale.

Per quanto non sopra specificato o per quanto in contrasto con il Piano Cimiteriale stesso, si rimanda alla prevalenza di quest'ultimo in quanto Piano specifico di settore.

Art. 13 Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- le strade ed i nodi stradali
- i parcheggi pubblici
- le fasce di rispetto
- le fasce destinate a marciapiedi
- le piste ciclabili e percorsi pedonali

I percorsi ciclo-pedonali di cui sopra, in molti tratti si sovrappongono a vie atte alla percorrenza anche di veicoli che pertanto continueranno a svolgere la loro funzione.

Le fasce di rispetto stradale individuate dal PGT sono state dedotte dal Regolamento Viario Provinciale. Esse hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione nei confronti di quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano

od operano, permettendo la realizzazione delle opere atte alla messa in sicurezza della strada e l'eliminazione dei fattori di pericolosità (per esempio: ampliamento e pavimentazione delle banchine atte a favorire le manovre di emergenza, realizzazione di strade di servizio, costruzione di aree laterali di sosta, ecc.). Inoltre la fascia di rispetto risponde all'esigenza di assicurare al gestore lo spazio necessario per l'impianto dei cantieri. Le fasce di rispetto sono indicate graficamente in modo continuo lungo il tracciato di ogni strada extraurbana, interrotte o modificate solo qualora si intersechi o si sovrapponga la delimitazione del centro abitato. La larghezza della fascia di rispetto deve essere costante, ad eccezione delle zone di intersezione e lungo le curve con raggio inferiore ai 250 m, dove le dimensioni delle fasce di rispetto vengono determinate secondo quanto indicato dal codice della strada.

Tale criterio vale sempre, anche in presenza di zone destinate ai "servizi pubblici", "zone agricole di salvaguardia", ecc.; in tutti i casi la fascia di rispetto stradale deve essere sempre rispettata, in modo che i vincoli che essa determina (in merito alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi, escavazioni, ecc., demolizione o modifica degli edifici) risultino inequivocabilmente definiti dal punto di vista cartografico.

Ai sensi dell'art.125 del PTCP le zone di rispetto stradale sono zone a prevalente inedificabilità. Nelle zone di rispetto stradale indicate graficamente nelle planimetrie di piano, fatti salvi i disposti di cui al D.M. 01.04.1968 n° 1404, è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione fuori ed entro terra salvo che per attrezzature di interesse pubblico e funzionali alla viabilità in genere. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi edilizi che non comportino la totale demolizione del fabbricato incluso nella fascia di rispetto: la ristrutturazione con demolizione totale e ricostruzione comporta l'arretramento del nuovo fabbricato in area esterna alle fasce di rispetto.

Si riporta a tal proposito l'art.3 del Regolamento Viario provinciale "Definizioni e disposizioni generali":

1 - Ai sensi dell'art. 21 del Nuovo codice della strada, senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità, è vietato eseguire opere o depositi, anche temporanei, nelle fasce di rispetto stradali.

2 - La fascia di rispetto è definita nel codice (art. 3) come "striscia di terreno esterna al confine stradale sulla quale esistono vincoli alla realizzazione da parte dei proprietari del terreno di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili".

3 - Ai proprietari o aventi diritto dei fondi ricadenti in fascia di rispetto è vietato:

- a) aprire canali, fossi, eseguire escavazioni;*
- b) costruire, ricostruire o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
- c) impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, recinzioni.*

.....

Tali vincoli sussistono indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata (pertanto anche se l'opera è di carattere precario) e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.

In particolare il vincolo di cui alla lettera b) si traduce in un divieto assoluto di costruire e rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale. Le distanze previste vanno rispettate anche:

- dalle costruzioni realizzate ad un livello diverso da quello della sede stradale;*
- dalle costruzioni che costituiscono mere sopraelevazioni;*
- dalle costruzioni che, rientrando nella fascia, risultano arretrate rispetto alle opere preesistenti.*

.....

In caso di interventi a carico di edifici posti nelle fasce di rispetto stradale, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'arretramento dell'edificio dal fronte stradale per comprovate necessità viabilistiche o di altro tipo.

Le aree comprese in tali zone, ma indicate come edificabili nelle tavole di PGT, possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione degli indici relativi alla densità, utilizzazione e copertura. In sede di progettazione esecutiva della strada possono essere previsti in questa area nuovi parcheggi pubblici.

Le aree di rispetto stradale possono essere destinate alla creazione di contro-strade, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, arredo verde. Sono indicate sulle tavole grafiche solo in termini dimensionali: la loro definizione qualitativa è rimandata al progetto esecutivo anche nel caso siano contenute in Piani Esecutivi di iniziativa privata.

Il verde di arredo in fregio alle infrastrutture viarie comprende le aree poste lungo alcuni tratti della viabilità all'interno del territorio comunale, comprese o parzialmente comprese nelle aree di rispetto stradale.

In tali aree:

- è ammessa la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore – privilegiando il potenziamento del verde con l'inserimento di fitte cortine alberate e la rimodellazione del suolo;
- è esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e ferroviaria;
- In fregio alle strade pubbliche e consorziali è fatto divieto di realizzare recinzioni mediante l'utilizzo di filo spinato.

Non vengono applicati i parametri di distanza per le strade di proprietà privata prive di servitù di uso pubblico ed interne al lotto di proprietà.

Le strade presenti sul territorio comunale sono classificate secondo la gerarchia di seguito riportata, definita ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e della Direttiva Ministeriale LL.PP. del 12/4/1995 in rapporto alla delimitazione del Centro Abitato.

Il "centro abitato" è definito all'art. 3-1 n. 8 del Nuovo Codice della Strada come "insieme di edifici, individuato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine".

Per "insieme di edifici" si intende un raggruppamento continuo di almeno venticinque fabbricati ed aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada. La delimitazione del centro abitato è stata quindi effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente come definita dalla relativa Deliberazione Municipale conforme a quanto già depositato presso l'Area Tecnica della Provincia di Brescia.

La delimitazione del centro abitato del comune di Berzo Inf. deriva da specifica Deliberazione di Giunta Comunale n.09 del 26 gennaio 2012 ed è riportata sulla tavola del DdP Dp3 "Sistema delle infrastrutture e del trasporto pubblico".

1. Strade provinciali all'esterno della delimitazione di centro abitato

SP8 ter PIANCOGNO-ESINE-BIENNO classificata strada di tipo F "extraurbana locale", con fascia di rispetto da computarsi dal confine di proprietà non inferiore a :

- 20 m in presenza di zone agricole/non trasformabili;
- 20 m in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale;
- 10 m in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale poste al di fuori del centro abitato, ma in contiguità con il centro abitato esistente;

- 20 m in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale al di fuori del centro abitato, ma in contiguità con il centro abitato esistente quando dette zone trasformabili risultano individuate dallo strumento urbanistico generale come piani di attuazione intermedia;
2. **Strade provinciali all'interno della delimitazione di centro abitato:**
SP8 ter Piancogno-Esine-Bienno. classificata strada di tipo F "urbana locale", con fascia di rispetto da computarsi dal confine di proprietà non inferiore a 10,00 m.
 3. **Strade provinciali all'interno della delimitazione di centro abitato:**
SP8 Piancogno-Esine-Bienno. classificata strada di tipo E "urbana locale", con fascia di rispetto da computarsi dal confine di proprietà non inferiore a 10,00 m.
 4. **Strade comunali all'esterno della delimitazione di centro abitato** con fascia di rispetto da computarsi dal confine di proprietà non inferiore a:
 - 20 m in presenza di zone agricole/non trasformabili derogabili a m 5,00 per la realizzazione di locali accessori a servizio dell'attività agricola;
 - m (si veda specifica norma di zona) in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale;
 - m (si veda specifica norma di zona) in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale poste al di fuori del centro abitato, ma in contiguità con il centro abitato esistente;
 - 10 m in presenza di zone trasformabili per diretta attuazione dello strumento urbanistico generale al di fuori del centro abitato, ma in contiguità con il centro abitato esistente, quando dette zone trasformabili risultano individuate dallo strumento urbanistico generale come piani di attuazione intermedia;
 5. **Strade comunali all'interno della delimitazione di centro abitato:**
 - Strade comunali interne al centro abitato con fascia di rispetto di m (si veda specifica norma di zona) da computarsi dal confine di proprietà.
 6. **Nuove strade individuate dal PGT:**
 strade di interesse comunale e di lottizzazione: classificate di tipo F, con fascia di rispetto fuori dai centri abitati pari a 20 m ed entro il centro abitato pari a m (si veda specifica norma di zona).
 7. **Relativamente alla viabilità secondaria** (mulattiere, percorsi di campagna etc) non rappresentate graficamente sulle tavole di PGT la fascia di rispetto non deve essere inferiore a m 5,00.

Per le strade non rientranti nella classificazione di cui sopra le distanze della nuova edificazione sono precisate nelle norme di ciascuna zona.

In sede di redazione di progetti esecutivi delle nuove opere viarie previste dal PGT sono consentiti adattamenti o rettifiche dovuti alle incertezze delle tavole di PGT riprodotte in scale ridotte (1:2.000 e 1:5.000).

L'indicazione grafica all'interno delle zone destinate alla nuova viabilità ed ai nodi stradali ha quindi valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Gli interventi relativi alla viabilità di carattere sovracomunale sono regolati dalle specifiche norme vigenti in rapporto alle competenze degli Enti gestori delle infrastrutture, nel rispetto

comunque delle fasce di rispetto specifiche.

I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o più strade: le indicazioni grafiche all'interno del loro perimetro hanno valore indicativo e le specificazioni tecniche contenute nei rispettivi progetti esecutivi non costituiscono variante al PGT.

I parcheggi pubblici, sono definiti dalle norme e nelle tavole di Piano dei Servizi o prescritti quantitativamente nelle norme di ciascuna zona. In sede di progettazione della rete viaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

Accessi. Per tutti gli interventi previsti e in previsione a carico della viabilità e delle aree adiacenti, si deve porre particolare cura nella riduzione se non eliminazione degli accessi diretti sulla viabilità provinciale.

Sussiste in ogni caso l'obbligo di concertazione con la Provincia – Settore Manutenzione e gestione strade dei progettisti di tutti gli interventi che comportano modifiche alle intersezioni su viabilità provinciale.

In particolare si prescrive che l'accessibilità a tutti gli ambiti di trasformazione avvenga da viabilità comunale o, secondariamente e ove non diversamente possibile, da strade provinciali, con accorpamento degli innesti in modo da diminuire i punti di conflitto veicolare, previa acquisizione dell'autorizzazione del settore Manutenzione e gestione strade della Provincia di Brescia.

Sussiste in ogni caso l'obbligo di concertazione, con la Provincia di Brescia, dei progettisti di tutti gli interventi previsti in fregio alla viabilità provinciale al fine di pervenire a soluzioni ottimali per quanto attiene la sistemazione degli accessi e delle opere previste in fascia di rispetto stradale. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione/nulla-osta saranno specificate le opere che dovranno essere realizzate.

Fermate per il TPL. L'eventuale individuazione e realizzazione di fermate per il Trasporto Pubblico Locale deve avvenire secondo gli indirizzi progettuali contenuti nel "Quaderno n.1" dell'Assessorato ai trasporti della Provincia di Brescia.

Progettazione di infrastrutture per la mobilità. Oltre al rispetto di quanto sopra richiamato, ogni intervento a carico della viabilità, intesa come insieme degli elementi di cui al primo comma del presente articolo, deve tenere conto delle direttive della DGR del 3 dicembre 2008 n.8/8579 e della DGR 30 dicembre 2008 n.8/8837.

Art. 14 Rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate

In riferimento alle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate per approvvigionamento pubblico idropotabile, individuati negli elaborati di cui allo studio Geologico del PGT, si richiama quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche (attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987 n° 183).

In particolare la tavola dp 5 "Vincoli Amministrativi ed ambientali" recepisce le fasce di rispetto dai pozzi e dalle sorgenti individuate dallo studio idro-geologico; la tavola ps5 "Reti tecniche-acquedotto" illustra schematicamente il sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua potabile sul territorio comunale.

Nello specifico:

- per le sorgenti ad uso potabile ed i relativi manufatti di accumulo dovranno essere rispettate le zone di tutela e di rispetto;
- per gli ambiti di trasformazione interferenti con le aree di salvaguardia dei pozzi o delle

opere di captazione del pubblico acquedotto si dovrà procedere con la corretta applicazione della D.G.R. 7/12693/03 (Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano);

- In caso di interventi che interessino aree di salvaguardia delle captazioni delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, delimitate con criterio geometrico, in assenza quindi di una conoscenza idrogeologica approfondita, è indispensabile uno studio idrogeologica, idrochimico e ambientale specifico.

Per l'attuazione di tutti gli interventi individuati dal presente Pds risulta vincolante il rispetto delle prescrizioni di carattere idro-geologico, sismico, acustico e di assestamento forestale contenute negli studi specifici che costituiscono parte integrante del PGT.

Inoltre l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla stipula di adeguate convenzioni con i comuni contermini, finalizzate ad una corretta delimitazione e tutela delle aree interessate:

1. in caso di presenza di captazioni sul proprio territorio comunale la cui zona di rispetto interessi porzioni di territorio di comuni limitrofi e confinanti;
2. in caso di presenza di zone di rispetto derivanti dall'esistenza di punti di captazione nel territorio di comuni limitrofi e confinanti.

Per interventi interferenti con il Reticolo Idrico Minore e Principale si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello Studio del "Reticolo Idrografico minore – Regolamento comunale" (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi d'acqua naturali, si rimanda sia allo "studio del Reticolo Idrografico minore – Regolamento Comunale" che al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue:

1. "per tutti i corsi d'acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06;
2. per tutti i canali artificiali di proprietà privata e pubblica siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, meccanico ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime "privatistico" il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della concessione di derivazione".

Art. 15 – Attrezzature ed impianti tecnologici e distributivi

Comprendono le aree destinate ad impianti tecnologici quali distributori di carburante, autolavaggio, impianti ENEL, depuratori la cui attuazione è normata all'interno del Piano delle Regole (zone D2). Il Piano individua tali ambiti anche all'interno degli elaborati del Piano dei Servizi in quanto trattasi di aree di interesse collettivo.

Rientrano in questa trattazione anche le infrastrutture e gli impianti per produzione e distribuzione idroelettrica, impianti per la trasformazione e la distribuzione del metano, antenne radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazioni.

Impianti rice-trasmittenti

Gli interventi relativi all'installazione di strutture, di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, sono soggetti a verifica della compatibilità paesistico-ambientale dell'inserimento in rapporto alle preesistenze e al contesto.

- Tali interventi sono ammessi solo negli ambiti attualmente preposti a tale funzione, in posizioni tali da assicurare il minore impatto visivo: non è comunque ammesso l'uso di manufatti con superfici metalliche riflettenti o tali da non garantire l'assenza di alcun rischio di inquinamento elettromagnetico.

Ogni intervento dovrà rispettare quanto previsto dal P.T.R. (Piano paesaggistico regionale – Normativa e documenti di indirizzo – Linee guida Reti) e quanto indicato nella D.G.R. 11 dicembre 2001, n. VII/7351.

Si richiama quanto contenuto nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i. "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici alla frequenza di rete generati" a frequenze comprese fra 100kHz e 300GHz.

Si richiamano inoltre i contenuti della L.R. n.11 del 11 maggio 2001 e successivo regolamento n.6/2001.

Il Piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

D min da ambiti residenziali m 200,00

D min da aree pubbliche che prevedono la permanenza di persone m 200,00

L'installazione dell'impianto deve avvenire alla sommità di un traliccio con altezza non inferiore a m 30.

L'area di pertinenza dell'impianto deve essere recintata per una profondità non inferiore ai minimi definiti dalla normativa vigente.

La richiesta di titolo abilitativo deve essere corredata da:

- relazione scientifica circa l'inquinamento elettromagnetico generato dall'impianto nelle diverse condizioni di esercizio;
- manuale di informazione da distribuire ai residenti ed ai lavoratori prossimi all'impianto;
- modalità per il controllo periodico delle emissioni da parte delle autorità sanitarie;
- nullaosta delle autorità sanitarie sovraordinate (Arpa, Asl, ecc.);
- convenzione con l'Amministrazione Comunale riguardante in particolare l'impegno a spostare l'impianto a cura e spese dell'installatore/gestore qualora venga rilevata la violazione dei contenuti del titolo abilitativo e qualora lo dispongano le autorità sanitarie ai fini della tutela della salute pubblico.
- sono fatte salve le norme vigenti in materia per le parti complementari e più restrittive: nello specifico si richiama il "Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti radio base (s.r.b.) a servizio della telefonia mobile e delle reti wireless diffusive" approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 29.03.2007 Integrato con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.05.2007.

Elettrodotti ad alta tensione 132 – 220 – 380 KV

La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è inclusa nella disciplina urbanistica e pertanto rientra nelle opere soggette alla richiesta di Titolo abilitativo di cui al D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i..

Ogni intervento edificatorio, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle linee elettriche aeree ad alta tensione deve rispettare la seguente normativa di riferimento:

- D.M. 21 marzo 1988 e s.i.m., recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e

l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

- L. 22 febbraio 2001, n.36 e s.i.m., legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. 08 luglio 2003 e s.i.m., recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 novembre 2004 prot. DSA/2004/25291 e s.i.m., recante la metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 08 luglio 2003;
- Decreto ministeriale 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti;
- Limiti specifici introdotti da ogni singolo Ente gestore dell'elettrodotto che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Per i nuovi interventi edificatori in prossimità delle linee elettriche, deve essere verificata oltre alla compatibilità con la normativa vigente, la presenza di eventuali contratti di servitù di elettrodotto accesi sui terreni interessati. E' pertanto indispensabile la preventiva valutazione dei progetti da parte degli enti gestori delle linee.

Si riportano di seguito le fasce di rispetto delle singole linee elettriche (Distanza di Prima approssimazione) definite dagli Enti gestori delle reti stesse.

linea n.024	tensione 132 kV	palificazione semplice	DpA 13,00 m
linea n.025	tensione 132 kV	palificazione semplice	DpA 11,00 m
linea n.600	tensione 132 kV	palificazione semplice	DpA 16,00 m
linea n.740	tensione 132 kV	palificazione semplice	DpA 19,00 m

Metanodotti

La realizzazione delle condotte del metano è inclusa nella disciplina urbanistica in quanto definisce specifiche fasce di rispetto nei confronti di fabbricati e di nuclei abitati.

Ogni intervento edificatorio, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle condotte del metano deve pertanto rispettare quanto definito dal D.Lgs. 12 giugno 2003 ed in particolare quanto riportato al capitolo 2.5 "Distanze di sicurezza delle condotte" del D.M. 17 aprile 2008 e s.m.i.

Le distanze minime di sicurezza dai fabbricati alle condotte sono determinate in base alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta ed alla tipologia di posa.

Per i nuovi interventi edificatori in prossimità delle condotte del metano, deve essere verificata oltre alla compatibilità con la normativa vigente, la presenza di eventuali contratti di servitù accesi sui terreni interessati. E' pertanto indispensabile la preventiva valutazione dei progetti da parte degli enti gestori delle linee.

Le seguenti fasce di rispetto/sicurezza sono definite da SNAM rete gas per le condotte di competenza presenti sul territorio comunale:

- derivazione per Berzo Inferiore DN150 fascia di rispetto/sicurezza m 10,00
- allacciamento ferriere SCABI DN80 fascia di rispetto/sicurezza m 7,00
- allacciamento Comune di Berzo Inferiore DN80 fascia di rispetto/sicurezza m 7,00
- allacciamento Ferriere Tre Valli DN80 fascia di rispetto/sicurezza m 7,00

I tecnici estensori

berzo inf., gennaio 2013